

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



201

**Corte d'Appello di Roma**

SEZIONE 02

R.G.: 2530/2018

Audienza collegiale del giorno 09/05/2019 ore 09:30

PRESIDENTE Dr. BUONOMO GIOVANNI

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. PUOTI MARIA ENRICA

Giudice/Consigliere Dr. DELLE DONNE MARIA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto o del P.M. Dr

Professamente il Procuratore sostituto quale ministro della

giustizia G.R. Dr. \_\_\_\_\_

il G.R. Dr. \_\_\_\_\_

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata in causa

Attore principalis

Avv. ABELLO FILIPPO -

*→ A due difetti in conf.*

Avv. STELLATO ANTONIO

Convenuto principalis

Avv. LIBERTI CRISTINA

*→ presente*

**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
Seconda Sezione Civile

La Corte invita le parti alla discussione orale ex-art. 281 codice c.p.o.  
Le parti discutono riportando all'appello e alla comparsa di risposta  
*e alle conclusioni in discussione*

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 13,40  
Alle ore 13,50 la Corte, all'esito della Camera di Consiglio,  
dà lettura integrale sentenza ex-art. 281 codice c.p.o.

IL CANCELLIERE  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Adria Ferraro

*[Handwritten signature]*



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
Seconda sezione civile

composta dai magistrati

dott. Giovanni Buonomo	presidente
dott. Maria Enrica Puoti	consigliere
dott. Maria Delle Donne	consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2530 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, passata in decisione all'udienza del 09.05.2019 e vertente tra

con gli avv.ti Antonio  
Stellato e Filippo Aiello, e domicilio eletto in Via Vittorio Emanuele II n.  
50, Monte Porzio Cetone (RM).

— PARTE APPELLANTE

contro

— PARTE APPELLATA

## CORTE DI APPELLO DI ROMA

Oggetto della causa: azione di responsabilità nei confronti del liquidatore.

## FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lita è stata così narrata nella sentenza impugnata:

« premesso di avere lavorato alle dipendenze della S.r.l. dal 31 maggio 1994 al 25 marzo 2003; di essere stato licenziato con decorrenza 25 marzo 2003 e di aver impugnato il licenziamento innanzi al Tribunale Civile di Velletri Sezione Lavoro; di aver ottenuto con sentenza del 16 dicembre 2008 (dispositivo in atti) la reintegra immediata nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate dal licenziamento alla reintegra; che con lettera raccomandata del 23 gennaio 2009 (in atti) esso ricorrente aveva esercitato la facoltà prevista dall'articolo 18 comma 5 legge 300/70, chiedendo la sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, l'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale per complessivi euro 22.264,80; che in forza della sentenza di cui sopra e dell'opzione ex articolo 18 citato caso attore vantava un eredito nei confronti della società pari a euro 32.072,80, quale risultante dalla somma di euro 7000,00 a titolo di differenza retributive dal marzo 2003 a gennaio 2009, e di euro 22.264,80 quale opzione ex articolo 18 comma 5 legge 300/70, oltre le spese legali; che in data 24 novembre 2008 la S.r.l. veniva posta in liquidazione e veniva nominato quale liquidatore

« già amministratore unico e socio di maggioranza della società, la quale depositava il bilancio finale di liquidazione con approvazione espressa ai sensi dell'articolo 2495 c.c.; che la società non ottemperava alla sentenza di cui sopra e i vari tentativi di esecuzione forzata rimanevano infruttuosi; che il bilancio finale di liquidazione - chiuso senza utile - conteneva numerose anomalie come evidenziato dalle consultazioni di parte redatte dal dott.

« (in atti); che, in particolare, il bilancio di liquidazione si caratterizzava per l'assenza di coerenza e di corretta applicazione della tecnica contabile universalmente condivisa e adottata, limitandosi ad una conformità grafica con le regole che ne disciplinano la redazione, con evidenti ripercussioni sulla intelligibilità del bilancio, intesa come comprensione basata sulla coerenza interna sulla plausibilità e concordanza del processo di liquidazione; che, inoltre, non era stato stilato il rendiconto da parte dell'amministrazione concernente la rappresentazione della società e far data dall'ultimo bilancio di esercizio alla data di inizio della liquidazione, operazione necessaria a delimitare la gestione degli amministratori da quella del liquidatore; che era assente qualsiasi indicazione "sull'atto dei beni e dei crediti esistenti nei bilanci precedenti, azzerati nel bilancio di liquidazione senza indicazione alcuna" (soggettivamente immobilizzazioni materiali indicate all'atto dell'apertura della liquidazione, ossia in data 30 ottobre 2008, come portanti un valore di euro 185.812,12; crediti ammontanti ad euro 95.211,09 all'atto di apertura della liquidazione, ed infine disponibilità liquide indicate in euro 363.500 che risultavano tutti azzerati nel bilancio finale di liquidazione del 1° dicembre 2008); che le modalità con le quali era stata condotta la liquidazione erano palesemente in contrasto con i doveri di professionalità e diligenza che la normativa impone al liquidatore,

## CORTE DI APPELLO DI ROMA

Il quale doveva ritenersi responsabile in ordine al danno subito dall'attore che, "e onus dell'obbligazione delle disponibilità economiche della società" non aveva potuto partire a termine l'esecuzione civile per i crediti di cui in pronuncia; tutto ciò premesso ha convenuto in giudizio, quale liquidatore della a.r.l. chiedono in condanna al risarcimento, dei danni quantificati nell'importo del credito vantato dall'attore, previo accertamento della non conformità della procedura di liquidazione alla normativa vigente nonché dell'inosservanza dei principi di professionalità e diligenza stabiliti dall'ordinamento in relazione alle funzioni del liquidatore di società di capitali.

È rimasta sciolta la convenza, benché ritenute evocate in giudizio.

Assoggetti i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa, documentalmente istruita, veniva trattata in decisione all'udienza del 28 ottobre 2015 con assegnazione di termine per il deposito di comparsa conclusoria, e successivamente rimessa sul ruolo istruttorio, stante la necessità di raccogliere parte attive e formulare deduzioni e osservazioni, ai sensi del novellato articolo 191 c.p.c., sulla competenza ratione materiae del Tribunale -Sezione Specializzata Imprese a conoscere e decidere sulla controversia, come previsto dal D.L. 24.1.2012 n. 1 conv. in legge 24.3.2012 n. 37.

Depositata le osservazioni di cui sopra all'udienza indicata in epigrafe la causa, veniva trattata in decisione e rinviata al Collegio, senza assegnazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c.

§ 1.1 — Il tribunale, all'esito del giudizio, ha rigettato la domanda.

§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:

«[...] venendo all'incasso nel merito della domanda attorea, osserva, anzitutto, il Collegio che al creditore della società posta in liquidazione non è consentito proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione, facoltà quest'ultima che art. 2482 comma 3 c.c. riserva esclusivamente ai soci.

Tale rilievo preliminare si rende doveroso in relazione al profilo di correttezza di intelligibilità e coerenza del bilancio finale di liquidazione prospettato dall'attore nel libello introduttivo del giudizio.

Osserva al riguardo il Tribunale che il tenore letterale del terzo comma dell'art. 2482 c.c. riserva espressamente solo ai soci l'azione di "reclamo" avverso il bilancio finale di liquidazione, reclamo la cui disciplina peculiare è poi designata dal quarto comma dello stesso articolo; entrambe le disposizioni sono poi da correlare alla successiva previsione di cui all'art. 2483 c.c. in tema di approvazione tratta del bilancio finale non reclamato da alcun socio nel termine di novanta giorni dalla iscrizione del Registro delle Imprese dell'avvenuto deposito del bilancio stesso.

Può dunque affermarsi che nel sistema normativo come sopra delineato il "reclamo" avverso il bilancio finale di liquidazione appare strumento endosocietario volto a far emergere, entro un termine decadenziale, contestazioni dei soci rispetto alle attività

## CORTE DI APPELLO DI ROMA

liquidatorie e, in particolare, rispetto alle proposte di ripartizione dell'attivo contenute nello stesso bilancio; contestazioni in assenza delle quali il liquidatore deve chiedere la cancellazione dell'ente dal Registro delle Imprese, secondo la espressa previsione del primo comma dell' art. 2496 c.c. ,cancellazione comportante poi la irreversibile estinzione della società, come affermato chiaramente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS UU 8070/2013 : *"Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 6/20031, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione del registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale: a) l'obbligazione delle società non si estingue, ciò significherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso e seguito della liquidazione o illimitatamente, e secondo che, perdente societaria, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contropartita o comunione indivisa, con esclusione delle mere proteste, ancorché azionarie o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora inerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore - giudiziale o extragiudiziale - il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo"*).

In tale sistema normativo i creditori sociali non legittimati, rispetto alla dissoluzione dell'ente, ad alcun rimedio oppositivo a tutela delle loro garanzie garantite rappresentate dal patrimonio sociale, sono legittimati, dopo la cancellazione della società e laddove non soddisfatti, "a far valere i loro crediti nei confronti dei soci, sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione", e nei confronti dei liquidatori, "se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi", come espressamente previsto dall'art. 2496 comma 2 c.c..

In definitiva il rimedio riservato ai creditori rispetto ad una attività liquidatoria impropria, che abbia destinato somme ai soci in presenza di crediti ancora non soddisfatti è quello di azionare le proprie proteste nei confronti dei soci che quelle somme abbiano riscosso e nei limiti delle stesse, ovvero nei confronti del liquidatore che abbia negligenza compiuto la sua attività in loro danno, talché in relazione alle prospettive doglienze sulla mancanza di chiarezza ed intelligibilità del bilancio finale di liquidazione dove affermarsi la carenza di legittimazione attiva del creditore sociale (carenza pareitro approfondita nella motivazione della sentenza Cass. SS UU 8070/2013).

Quanto invece al profilo di una presunta responsabilità del liquidatore ritiene il Collegio che la domanda non meriti accoglimento per carenza di sussunzione proteste o tempestive dei presupposti per la configurabilità della responsabilità ex art 2496 c.c.. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità la posizione del liquidatore di società da capitali "è quella di un oggetto gravato da responsabilità civile concorrente subordinata ai sensi dell'art. 2496 c.c. comma 2, al fatto che il mancato pagamento del debito sociale sia dipeso da colpa, o e fortiori da dolo; da una responsabilità, cioè, che rileva a titolo risarcitorio per l'effetto discendente dall'aver chiuso la liquidazione

## CORTE DI APPELLO DI ROMA

*senza aver provveduto al previo soddisfacimento di un creditore sociale" (Cass Civ. 7676/2012).*

Orbene, presupposti della responsabilità del liquidatore sono: il mancato pagamento del credito, la cui esistenza, attità ed esigibilità è onera del creditore agente dimostrare; la inosservanza del mancato pagamento alla condotta colposa del liquidatore.

In relazione a quest'ultimo presupposto, la giurisprudenza di merito (v. Trib. Milano Sez. VII 8.3.2011 n. 3142; Trib. Genova Sez. I 2.4.2013 n. 1126; Trib. Milano 6.8.2014 n. 9972) ha precisato che il creditore è onerato della dimostrazione della consapevolezza dell'esistenza del credito in capo al liquidatore o della sua conoscibilità secondo diligenza professionale nonché della dimostrazione dell'esistenza di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare almeno parzialmente il suo credito, oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore cui era imputabile la mancanza di tale massa attiva.

Nella prospettazione attorea è mancata completamente l' allegazione della condotta colposa rilevante ai sensi dell'art. 2495 c.c., la quale, essendo un fatto costitutivo primario all'interno della fattispecie risarcitoria ivi disciplinata, doveva essere esplicitata nel rispetto delle preclusioni processuali, cioè sin dall'atto di citazione.

Nel caso di specie, premesso che l'attore ha dimostrato di vantare un credito nei confronti della società fondato su titolo esecutivo di formazione giudiziale (titolo esecutivo costituito dal dispositivo della sentenza del GIUL notificato per la prima volta, unitamente al precetto, a s.r.l. in data 29 gennaio 2008, quando già era stato predisposto il bilancio finale di liquidazione con conseguente impossibilità oggettiva per il liquidatore di avere notizia della esistenza/esigibilità del credito de quo), osserva il Collegio che nell'atto introduttivo del giudizio è stata oposta un semplice raffronto tra le poste attive - in termini di immobilizzazioni materiali, crediti e disponibilità liquide - esistenti alla apertura del procedimento liquidatorio avvenuta in data 31 ottobre 2008 e quelle esistenti (o meglio non più esistenti) alla data del 10 dicembre 2008 (vedi doc. 6 fase, parte attorea), avendo il creditore lamentato l'assottigliamento delle poste attive nell'arco temporale 31 ottobre - 1 dicembre 2008, e avendo da detta circostanza affermato in maniera pressoché assiomatica la sussistenza della colpa del liquidatore, senza tuttavia indicare e specificare i tratti distintivi della pretesa condotta colposa della convenuta (v pag. 2 dell'atto di citazione "... la messa in liquidazione della società è stata realizzata con lo scopo evidente di sottrarsi alle esecuzioni civili intentate..."; pag. 5 della citazione "...il comportamento illecito (senza specificare alcunché in merito alla prospettata illiceità, ndr) tenuto dal liquidatore determina e suo carico una responsabilità in ordine al danno subito che, a causa della obliterazione delle disponibilità economiche della società, ha impedito allo stesso di portare a termine la esecuzione civile per i crediti maturati...").

In altri termini non è stato dimostrato che il liquidatore, con i suoi comportamenti, almeno colposi, avrebbe determinato l'insolvenza patrimoniale della società ovvero avrebbe posto in essere una procedura liquidatoria irregolare tale da pregiudicare la posizione creditoria dell'attore, anche alla luce del fatto, si ripete, che il titolo

## CORTE DI APPELLO DI ROMA

esecutivo unitamente all'atto di precetto risulta notificato a s.r.l. dopo il 10 dicembre 2003 data del bilancio finale di liquidazione.

Di poi in comparsa conclusoria (pag.9) l'attore per la prima volta allega in cosa sia consistita la colpa del liquidatore attraverso una più approfondita valutazione del bilancio finale di liquidazione, compiendo pure un accenno alle norme di cui all'art. 2491 c.c., ossia al divieto per i liquidatori di ripartire tra i soci i beni sociali finché non siano stati pagati i creditori sociali, in evidente violazione del sistema delle preclusioni che caratterizzano il processo civile nonché del generale principio secondo cui l'onere di allegazione va compiutamente svolto nell'atto introduttivo del giudizio avuto riguardo al fatto che il suddetto onere individua il tema del decidere. Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda. Nulla sulla spese di cause, attesa la contumacia della convenuta.»

§ 2 — Ha proposto appello il contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili. Ha richiesto chiedendo il rigetto dell'appello.

§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno precisato le conclusioni e La Corte ha deciso la causa, all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 351, quarto comma/352, sesto comma, c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 3 — L'appello è articolato in un solo motivo con il quale l'appellante lamenta l'errore commesso dal primo giudice nel ritenere non dimostrata la colpa del liquidatore.

Secondo l'appellante, in particolare, la piena consapevolezza del debito della società sarebbe dimostrata dal fatto che la ora parte convenuta, in qualità di legale rappresentante della s.r.l., nel giudizio instauratosi presso il tribunale di Velletri; nonché della consulenza contabile prodotta dall'attore ove è dimostrato l'inspiegabile azzeramento di poste attive (immobilizzazioni materiali, liquidità e crediti) idonee a soddisfare il suo credito.

§ 4 — L'appello è fondato.

## CORTE DI APPELLO DI ROMA

Come correttamente premesso dal primo giudice, i liquidatori, ai sensi dell'art. 2495 c.c., rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale ove i creditori sociali insoddisfatti diano prova della consapevolezza (o della conoscibilità, secondo il criterio della diligenza professionale), della possibilità di soddisfare, anche solo parzialmente, con la massa attiva i creditori della società; e la responsabilità sussiste anche in caso di condotta colposa o dolosa del liquidatore che abbia condotto alla eliminazione della massa attiva (Cass. n. 7878/2012, § 5, in motivaz.).

Nel caso di specie, dunque, nonostante il titolo esecutivo e fatto di precetto siano stati notificati alla s.r.l. dopo il deposito del bilancio finale di esecuzione (il giorno 1 dicembre 2008) la liquidatrice, convenuta in qualità di legale rappresentante della s.r.l. nel giudizio insinuato al presso il tribunale di Velletri, era certamente a conoscenza del debito litigioso della società nel confronto dell'ex dipendente; debito del tutto ignorato ai fini della liquidazione, chiusa solo quindici giorni prima della sentenza definitiva del giudice (il cui dispositivo è stato emesso in data 18.12.2008).

§ 4.1 - La prova della sussistenza di una massa attiva idonea a soddisfare il credito dell'odierno appellante, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Velletri, è stata chiaramente fornita dall'attore unitamente alla illustrazione dei tratti distintivi della condotta colposa della liquidatrice, e consiste nella consulenza di parte, da cui risulta l'ingustificato azzeramento di tutte le poste attive esistenti all'inizio della liquidazione, cui si aggiunge, sul piano della prova presuntiva, la chiusura della procedura, iniziata il 24.11.2008 e conclusasi il 1.12.2008, anticipando di pochi giorni l'emissione della sentenza di merito del giudice del lavoro pronunciata il 18.12.2008.

In particolare, quanto alle irregolarità riscontrabili nella procedura di liquidazione, il consulente tecnico ha osservato che il bilancio finale di liquidazione è l'unico documento relativo alla fase liquidatoria di cui vi è traccia presso il registro delle imprese e che, in spregio alle regole di buona contabilità, in esso non vi è traccia del rendiconto degli amministratori né del primo bilancio di liquidazione (con relativo bilancio iniziale) in quanto la liquidazione ha avuto termine prima della data di chiusura dell'esercizio (31.12.2008).




## CORTE DI APPELLO DI ROMA

Dalla relazione tecnica emerge inoltre che, pur essendo presenti alle data di apertura della liquidazione delle consistenti poste attive, nel bilancio finale di liquidazione risulta il loro totale azzeramento senza indicazioni alcuna di come si sia pervenuti a tale risultato.

Infine, nonostante il credito del [redatto] fosse noto al momento della chiusura del bilancio finale, esso non risulta iscritto, come impongono le regole di prudenza che disciplinano le modalità di redazione del bilancio, in un fondo rischi nel conto economico, e nemmeno menzionato nella nota integrativa. Cosicché appare evidente come il bilancio di liquidazione, così redatto, abbia impedito la soddisfazione del credito dell'originario attore.

§ 4.2 – Nel costituirsi nel giudizio di appello, peraltro, la [redatto] ha omesso di contestare specificamente le conclusioni del consulente di parte, limitandosi ad affermare in modo del tutto generico (e senza alcun riferimento all'azzeramento ingiustificato delle attività) che «...la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali della prudenza, della competenza economica, della prospettiva di funzionamento dell'impresa, della continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali», che i crediti «...sono stati iscritti in bilancio al termine dell'esercizio con precisa valutazione di ogni posizione creditoria, anche in ordine alla perdita della medesima desumibile da elementi precisi e certi» e che «Ogni voce indicata in bilancio, immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali, rimanenze di magazzino, disponibilità liquide e fondo TFR sono state adeguatamente indicate e ne è stato specificato in modo dettagliato l'ammontare di ciascuna voce». Cosicché, di fronte ad affermazioni tanto generiche, quanto del tutto scollegate dalle censure contenute nella relazione del consulente tecnico di parte, ritiene la Corte che le affermazioni dell'appellante in ordine alla colpa del liquidatore siano rimaste sostanzialmente incontestate.

§ 5 - Per quanto detto, l'appello dev'essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi la responsabilità ai sensi dell'art. 2495 c.c. di [redatto], in qualità di liquidatore, per aver omesso il pagamento del debito sociale a lei certamente noto al



## CORTE DI APPELLO DI ROMA

momento della liquidazione dei beni della società, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 32.072,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore) dalla chiusura della liquidazione (1 dicembre 2008) sino all'effettivo pagamento.

Tenuto conto degli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita (FOI) nel periodo considerato (134,6 alla decorrenza, 102,6 all'accadenza) e del tasso medio degli interessi sui titoli di Stato, secondo i noti criteri indicati dalle sezioni unite della S.C. nella sentenza n. 1712 del 1995, la rivalutazione ammonta ad euro 3.880,81 e gli interessi ad euro 4.466,53, per un totale, rivalutato all'attualità, di euro 40.410,14.

§ 6 — Le spese del doppio grado di giudizio (considerato il valore del deciso, trattandosi di esenzione di accoglimento) seguono la socompenza e si liquidano nel dispositivo secondo gli importi previsti dalla vigente tariffa forense (d.m. 10 marzo 2014, n. 85, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).

Il prospetto riassuntivo che segue illustra i criteri adottati nella liquidazione.

Valore della causa compreso tra euro 28.001 ed euro 52.000

## Per il primo grado

Fase di studio della controversia	€ 1.820	
Fase introduttiva del giudizio	€ 1.147	
Fase di trattazione	€ 1.720	
Fase decisionale	€ 2.767	
Compensato dovuto		€ 7.254,00

## Per il secondo grado

Fase di studio della controversia	€ 1.960	
Fase introduttiva del giudizio	€ 1.350	
Fase di trattazione	€ 2.900	
Fase decisionale	€ 3.305	
Compensato dovuto		€ 8.515,00

CORTE DI APPELLO DI ROMA

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 2720/2017 del tribunale di VELLETRI, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva, già rivalutata all'attualità; di euro 40.410,14, oltre agli interessi legali decorrenti su detta somma dalla presente sentenza sino all'effettivo pagamento;
2. condanna / a rimborsare a : la spese del doppio grado di giudizio liquidate, secondo i criteri indicati in motivazione, quanto al primo grado in euro 7.254,00 e, quanto al secondo, in euro 9.515,00 oltre a spese generali ed oneri accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09.05.2019.

IL PRESIDENTE est.

Depositato in Udienza



Roma, il 09/05/19  
L'INCHIESTA GIUDIZIARIA  
Maria Pia Pagano

